

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

ANNO 2013

RELAZIONE SULLA CONSISTENZA DEL FONDO DESTINATO ALLA RETRIBUZIONE ACCESSORIA DEL PERSONALE

La presente relazione viene redatta ai sensi dell'art. 40 bis, comma 3 sexies, del D.Lgs. 165/2001 così come modificato dalla Legge 150/2009 (cosiddetta Legge Brunetta) nonché del comma 4 del medesimo articolo 40 bis, attenendosi a quanto stabilito dalla RGS con circolare n° 25 del 19/07/2012.

La relazione riguarda il fondo costituito ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto Regioni - Autonomie Locali per remunerare la retribuzione accessoria del personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.

Il fondo per il trattamento accessorio (più propriamente definito come insieme di "risorse per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività", ai sensi dell'art. 15 del CCNL 1.4.1999) storicamente è stato costituito con una destinazione vincolata il cui ammontare iniziale risale al DPR 333/1990.

Successivamente il CCNL 22 gennaio 2004, all'art. 31, ha fissato nuove modalità di determinazione, a partire dall'anno 2004, delle risorse destinate alla contrattazione decentrata.

E' stato distinto l'aggregato economico di alimentazione del salario accessorio tra risorse stabili, per loro natura certe nell'entità, fisse e ricorrenti nella previsione, e risorse variabili, modificabili in termini di entità.

Modulo 1 – COSTITUZIONE DEL FONDO

Parte stabile

risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, la cui previsione viene riproposta annualmente nel loro ammontare sostanzialmente immodificato

Valore dello storico (art.15, comma 1, lett. a) del C.C.N.L. 01/04/1999):

- fondo "storico" calcolato con riferimento al 1998: fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno (indennità di rischio, di turno, reperibilità, ecc.) derivanti dall'applicazione dell'art. 31, comma 2, lett. b),c),d) ed e), del CCNL del 6.7.95. Gli elementi di finanziamento del citato articolo 31 si fondavano sui valori del fondo calcolato con riferimento all'anno 1993 (cioè assumendo a base di calcolo i valori economici in atto in tale anno), in applicazione dell'art. 5 del d.P.R. 3 agosto 1990, n. 333 (ultimo CCNL di derivazione pubblicistica), la cui lettera a) del comma 2, tra le voci di alimentazione destinate a costituire il fondo per le risorse decentrate, prevedeva, espressamente, una "*somma non superiore al corrispettivo del numero delle ore di lavoro straordinario effettuate nell'anno precedente e comunque non superiore al corrispettivo....*" La presente voce di alimentazione ricomprende, altresì: le economie derivanti dalla trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo a tempo parziale di cui all'art. 1, comma 57 e ss, della legge n. 662/96, che, in tal modo, vengono consolidate, sempre con riferimento all'anno 1998; la quota parte del fondo per lo straordinario afferente alle ex qualifiche VII ed VIII titolari di posizioni organizzative (art. 31, comma 2, lett. a), del CCNL 6.7.1995), calcolata con il sistema della media ponderata nell'ambito delle due qualifiche funzionali allora interessate; **€ 38.640,88 + 9.554,45 + 124.736,78 + 7.786,62 + 4.957,99 + 1.903,01**
- risorse aggiuntive utilizzate nel 1998: le risorse aggiuntive (eventuali) sono costituite da un incremento del fondo nella percentuale massima dello 0.5% del monte salari calcolato con riferimento al 1993, che può essere integrato nel limite massimo di una somma corrispondente ad un ulteriore 0.65% del monte salari annuo riferito al 1995. Possono avvalersi di tale incremento gli enti che, non dissestati e non strutturalmente deficitari, abbiano dato applicazione ai principi di riorganizzazione e di distinzione funzionale di cui al titolo I del decreto legislativo n. 165/2001, abbiano provveduto alla ridefinizione dell'assetto strutturale e delle attribuzioni dirigenziali (per gli enti con la dirigenza), abbiano proceduto alla rilevazione dei carichi funzionali (se ancora tenute) ed alla rideterminazione delle dotazioni organiche ed abbiano istituito ed attivato i servizi di controllo interno o i nuclei di valutazione. Data l'entità dell'incremento consentito sulla base dei presupposti applicativi di cui sopra, parrebbe quanto mai opportuna una puntuale verifica dell'attuazione contrattuale nei predetti sensi; **€ 37.511,59**

Valore degli incrementi dei bienni economici parte stabile:

- C.C.N.L. del 01/04/1999, art.15, c.1, let. c):

- risparmi di gestione utilizzati nel 1998: le economie di gestione (eventuali) per minori oneri del personale derivanti da processi di riorganizzazione, razionalizzazione, rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al Titolo I del D. Lgs n. 165/2001, in applicazione delle disposizioni recate dall'art. 32 del CCNL 6.7.1995. Tali risparmi di gestione sono calcolati a consuntivo sulla scorta della differenza tra la spesa sostenuta a titolo di personale dipendente (da ritenersi escluso il personale a tempo determinato) al 31.8.1995 e quella al 31 agosto 1993, entrambe rapportate ad anno a calcolate sulla base delle disposizioni di cui all'art. 3, commi 6 e 19, della legge n. 537/1993 (somma degli organici e dei ruoli dell'intera amministrazione, tenendo conto della rideterminazione provvisoria della dotazione organica al 31 agosto 1993), nonché delle economie scaturenti dalla differenza tra la spesa a titolo di personale dipendente riferita all'anno 1996 e quella riferita all'anno 1995, calcolata come sopra in applicazione dell'art. 3 del CCNL 16.7.1996. E' da ritenere, alla luce delle disposizioni contrattuali di cui all'art. 15, comma 1, let. c), del CCNL 1.4.1999, che tale integrazione economica sia, ad oggi, possibile qualora dal consuntivo relativo all'esercizio precedente a quello di effettiva

utilizzazione, non risulti un incremento delle spese di personale al netto di quelle conseguenti alla applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro. Laddove sussistano i predetti presupposti d'integrazione, quindi, gli incrementi del fondo consentiti sono determinati, in virtù delle disposizioni contrattuali succedutesi nel tempo, in una percentuale pari allo 0.8% complessivo calcolato sul monte salari riferito all'anno 1995, qualora siano accertate economie di gestione almeno quantitativamente equivalenti; **€ 26.541,72**

- **C.C.N.L. del 01/04/1999, art.15, c.1, let. g):**

- risorse destinate al riconoscimento del LED nel 1998 al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL 16.7.1999: nell'ottica di voler comporre il più correttamente possibile il fondo di cui trattasi, la lettera g) dell'articolo 15 del CCNL 1.4.1999 fa riferimento alle quote del livello economico differenziato riconosciute con riferimento all'anno 1998; **€ 27.119,95**

- **C.C.N.L. del 01/04/1999, art.15, c.1, let. h):**

- risorse destinate alla corresponsione delle indennità di direzione e di staff (€ 774,69 annue) a favore del personale ascritto alla ex 8^a qualifica funzionale, derivanti dall'applicazione dell'art. 37, comma 4, CCNL 6.7.1995: in pratica il finanziamento dell'indennità di direzione e di staff per il personale della ex qualifica VIII in applicazione dell'art. 45, comma 1, del DPR n. 333/1990, che resta confermata ad esclusivo beneficio dello stesso personale in servizio alla data di stipulazione del CCNL 1.4.1999 (art. 17, comma 3, dello stesso CCNL); **6.197,48**

- **C.C.N.L. del 01/04/1999, art.15, c.1, let. J):**

- incremento dello 0,52% del monte salari calcolato con riferimento al 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, pari all'incremento del trattamento economico accessorio a decorrere dal 31.12.1999 in conseguenza e per effetto del tasso inflativo programmato; **€ 20.154,19**

- **C.C.N.L. del 01/04/1999, art.15, c.5:**

- incremento delle risorse per l'aumento stabile dei posti in organico derivanti dall'applicazione del comma 5 dell'art. 15 del CCNL 1.4.1999, con oneri a carico del bilancio dell'ente. Il fondo delle risorse decentrate viene finanziato, come sappiamo, anche dalle risorse derivanti dall'attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio, cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture o delle risorse finanziarie disponibili o che, comunque, comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, nell'ambito della programmazione del fabbisogno, annuale e triennale, del personale; **€ 0**

- **C.C.N.L. del 05/10/2001, art.4, c.1:**

- incremento dello 1,1% del monte salari riferito all'anno 1999 di cui all'articolo 4, comma 1, del CCNL 5.10.2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, a far data dal 2001 (comma 1, dell'articolo 4 del CCNL 5.10.2001). Tale incremento, pertanto, risulta consolidato e riproponibile di anno in anno (nel senso della sua stabile acquisizione) nell'ambito delle risorse decentrate di tipo stabile; **€59.201,09**

- **C.C.N.L. del 5/10/2001, art. 4, c.2:**

- ammontare della RIA (retribuzione individuale di anzianità) e degli assegni *ad personam* in godimento da parte del personale cessato dal servizio a qualunque titolo a far data dal 1.1.2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CCNL 5.10.2001; **€ 8.077,58**

- **C.C.N.L. del 22/01/2004, art.32, c.1:**

- 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, calcolato con riferimento all'anno 2001 (art. 32, comma 1), prioritariamente destinato al finanziamento della seconda *tranche* dell'indennità di comparto (art. 33, comma 4, let. b)); **29.004,55**

- **C.C.N.L. del 22/01/2004, art.32, c.2:**

- ulteriore incremento dello 0,50% del monte salari riferito all'anno 2001, esclusa la dirigenza, per gli enti locali non dissestati e non strutturalmente deficitarii che presentino un'incidenza della spesa per il personale inferiore al 39% delle entrate correnti; **€ 23.390,77**

- **C.C.N.L. del 22/01/2004, art.32, c.7:**

- incremento, dal 2004 e per gli enti con la dirigenza, di un'ulteriore quota del 0,20% calcolata sul monte salari riferito all'anno 2001, esclusa la dirigenza, destinata esclusivamente al finanziamento delle alte professionalità e non distraibile, a favore di finanziamenti di altre e diverse componenti del salario accessorio; **€ 9.356,30**

- **C.C.N.L. del 9/05/2006, art.4, c.1:**

- risorse connesse all'applicazione dell'art. 4, comma 1, del CCNL 2006 - incremento dello 0,5% del monte salari 2003; **€ 24.309,81**

- **C.C.N.L. del 11/04/2008, art.8, c.2:**

- risorse connesse all'applicazione dell'art. 8, comma 2, del CCNL 2008 – incremento dello 0,6% monte salari 2005; **€ 30.552,98**

**COSTITUZIONE RISORSE DECENTRATE STABILI
ANNO 2013**

CONTRATTO	DESCRIZIONE	IMPORTO IN EURO
C.C.N.L. 01/04/1999	Art. 14 comma 4 - riduzione 3% risorse destinate al lavoro straordinario anno 1999	€ 1.903,01
CCNL 1/4/1999	Art. 15 comma 1 lettera a) risorse ex art. 31 comma 2: ex lett. b) fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	€ 38.640,88
	ex lett. c) <i>fondo per compensare particolari posizioni di lavoro e responsabilità</i>	€ 9.554,45
	ex lett. d) <i>fondo per la qualità della prestazione individuale</i>	€ -
	ex lett. e) <i>fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi</i>	€ 124.736,78
	economie part-time previste dall'art. 1 comma 59 L. 662/96 anni 97 e 98 (20%)	€ 7.786,62
	quota parte risorse previste dal comma 2 lettera a) media straordinari 7 [^] e 8 [^] q.f. anno 2000 x 3 posizioni organizzative	€ 4.957,99
	Art. 15 comma 1 lettera b) risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art.32 del ccnl6/7/95 (0,50 monte salari1993+0,65montesalari1995)	€ 37.511,59
	Art. 15 comma 1 lettera c) risparmi di gestione destinati nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio	€ 26.541,72
	Art. 15 comma 1 lettera g) risorse destinate per l'anno 1998 al finanziamento dell'istituto del L.E.D.	€ 27.119,95
	Art. 15 comma 1 lettera h) risorse destinate al finanziamento dell'indennità di direzione e di staff per il personale ex VIII Q.F.	€ 6.197,48
	Art. 15 comma 1 lettera j) risorse pari allo 0,52% monte salari anno 1997 pari a € 3,875.805,00	€ 20.154,19
	Art. 15 comma 1 lettera l) risorse del personale trasferito per processi di decentramento e delega di funzioni	
CCNL 1/4/1999	Art. 15 comma 5 risorse da destinare ad incrementi della dotazione organica in relazione all'attivazione di nuovi servizi e/o accrescimento degli esistenti dall'01/01/04	
C.C.N.L. 05/10/2001	Art. 4 comma 1 incremento 1,1% del monte salari anno 1999 pari a € 5,381.917,00	€ 59.201,09
	Art. 4 comma 2 recupero RIA e assegni personali acquisiti al fondo personale cessato con decorrenza 01/01/00	€ 8.077,58
C.C.N.L. 22/01/2004	Art. 32 comma 1 incremento 0,62% del monte salari anno 2001 pari a € 4.678.154,00	€ 29.004,55
	Art. 32 comma 2 incremento 0,50% del monte salari anno 2001 pari a € 4.678.154,00	€ 23.390,77
	Art. 32 comma 7 incremento 0,20% monte salari anno 2001 € 4.678.154,55 da destinare solo all'alta professionalità	€ 9.356,30
C.C.N.L.9/5/2006	Art. 4 comma 1 - incremento 0,5% monte salari 2003 pari ad € 4.861.961,03	€ 24.309,81
C.C.N.L.11/4/2008	Art. 8 - comma 2 - incremento 0,6% monte salari 2005 pari ad € 5.092.163,96	€ 30.552,98
	TOTALE RISORSE STABILI	€ 488997,74

Parte variabile

risorse aventi carattere di eventualità e di variabilità, la cui entità viene determinata, di volta in volta, con cadenza annuale

Esse sono costituite da:

- Risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge finalizzate alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale dipendente (**art. 15, comma 1, lett. k), del ccnl 1.4.1999 modificato dall'art. 4, comma 3 del ccnl 5/10/2001).**

Tra le risorse suddette rientrano:

- a) **art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449** - risorse derivanti dalla stipulazione di contratti di **sponsorizzazione** ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro; **€ 5.000,00**
- b) **art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449** - risorse derivanti dalla stipulazione di convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari; **0**
- c) **art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449** contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali; **€ 90.000,00 (servizi resi a privati da parte della polizia locale)**
- d) **art. 59, comma 1, let. p), del D. Lgs. n. 446/1997**, che deriva, però, la sua operatività dalla precedente norma contenuta nella legge finanziaria per l'anno 1997 in particolare dall'articolo 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la quale attribuiva la possibilità di destinare una quota-parte del gettito derivante dall'imposta comunale sugli immobili al potenziamento degli uffici tributari, al fine di recuperare le somme che, senza un adeguato sistema di controllo ed in assenza di un idoneo livello professionale del personale dipendente, risultassero connesse al fenomeno dell'evasione dell'imposta in questione (ICI). L'anno successivo, attraverso l'articolo 59, appunto, si è introdotta la possibilità di destinare una quota del recupero dell'evasione ICI al finanziamento della produttività del personale interessato, attraverso il fondo di alimentazione delle risorse per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività", ai sensi dell'art. 15 del CCNL 1.4.1999; **0**
- e) **art. 12, comma 1, let. b), del D.L. 437/96, convertito in legge n. 556/1996**, che aggiunge il comma 2-bis all'art. 15 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546: in seguito alla riforma del contenzioso tributario, gli enti locali possono, oggi, essere rappresentati da propri dipendenti, anche (ma non necessariamente) operanti nell'ambito degli uffici preposti alla gestione del sistema tributario. In tale ipotesi, in base alla disposizione in esame, laddove l'ente fosse rappresentato e difeso, avanti le competenti Commissioni Tributarie, da proprio personale (anche quello addetto all'Ufficio Tributi), a detto personale dovrebbe applicarsi, in caso di soccombenza della controparte (ed, ovviamente, di posizione vittoriosa, nell'ambito della vertenza tributaria, dell'ente rappresentato), a titolo di compenso incentivante per il vittorioso esito conseguito, la tariffa professionale vigente per gli avvocati ed i procuratori decurtata del 20%, con conseguente risparmio di spesa a favore dell'amministrazione procedente e corrispondente alimentazione del fondo delle risorse decentrate per l'incentivazione delle prestazioni del personale interessato (art. 15, comma 1, lettera k), del CCNL 1.4.1999, come integrato dall'art. 4, comma 3, del CCNL 5.10.2001); **0**
- f) **art. 92 - comma 5 - D. Lgs. 12/4/2006 n° 163 (ex art. 18 della legge n. 109/1994, c.d. "Legge Merloni")**

tale disposizione prevede espressamente che, a favore del responsabile unico del procedimento, dei soggetti incaricati della progettazione, della sicurezza, della direzione lavori, del collaudo e dei loro collaboratori, sia erogata, dall'amministrazione di appartenenza, una somma percentuale dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a titolo di incentivo alla progettazione.

La stessa legge prevede inoltre il riconoscimento degli incentivi inerenti all'assolvimento dell'attività redazionale degli atti di pianificazione tecnico-urbanistica, prescrivendo che il 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione, comunque denominato, sia ripartito, con

le modalità ed i criteri previsti nello stesso strumento regolamentare di cui sopra, tra i dipendenti dell'amministrazione che lo abbiano redatto.

La legge finanziaria del 2003 valida per il 2004, legge n. 350 del 24 dicembre 2003, ha riconosciuto l'incremento della percentuale di incentivazione per la progettazione e realizzazione di opere pubbliche fino al 2%, (articolo 3, comma 29, della citata legge n. 350/2003), risolvendo, inoltre la problematica degli oneri accessori **€ 46.000,00**

g) art. 27 CCNL 14/09/2000 compensi professionali dovuti a seguito di sentenze favorevoli all'ente secondo i principi di cui al RDL 27/11/1933 n° 1578 negli enti provvisti di avvocatura; **€ 38.000,00**

h) i compensi corrisposti per le attività di rilevazioni statistiche dell'ISTAT (censimento 2011) : 35.250,00

- Art. 15, comma 2, del CCNL 1.4.1999 - Incremento sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua del monte salari riferito all'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza. Il calcolo del monte salari comprende il trattamento economico fondamentale corrisposto ai dipendenti assunti a tempo indeterminato e determinato, (tabella 12 del Conto Annuale delle spese di personale, allegato al bilancio consuntivo dell'ente), esclusa la retribuzione del segretario, gli assegni per il nucleo familiare, i rimborsi spese, i buoni pasto, l'indennità chilometrica ed altre analoghe indennità. Non devono rientrare nel calcolo del monte salari, inoltre, né il TFR, né le indennità di anzianità in quanto non liquidate dall'ente. Anche se in alcuni casi il dubbio può apparire legittimo, visto che il CCNL non sempre ha utilizzato la medesima dizione, quando il CCNL opera riferimento al concetto di "monte salari" questo deve essere calcolato al netto degli oneri a carico dell'amministrazione. Il presente incremento, pertanto, non deve intendersi consolidato, prova ne sia che il CCNL 22.1.2204 lo ascrive alle risorse variabili, ma deve risultare, di volta in volta, oggetto di specifica contrattazione decentrata integrativa nel limite massimo percentuale dell'1,2% consentito dal CCNL 1.4.1999, ben potendo, quindi, risultare, di anno in anno, assai diversificato, sia in funzione delle effettive disponibilità di bilancio, sia in ragione delle strategie negoziali che le parti intendano porre in essere nella specifica attività contrattuale; **€ 0**

- Art. 15, comma 2, del CCNL 1.4.1999 - Incremento sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua del monte salari riferito all'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza. Il calcolo del monte salari comprende il trattamento economico fondamentale corrisposto ai dipendenti assunti a tempo indeterminato e determinato, (tabella 12 del Conto Annuale delle spese di personale, allegato al bilancio consuntivo dell'ente), esclusa la retribuzione del segretario, gli assegni per il nucleo familiare, i rimborsi spese, i buoni pasto, l'indennità chilometrica ed altre analoghe indennità. Non devono rientrare nel calcolo del monte salari, inoltre, né il TFR, né le indennità di anzianità in quanto non liquidate dall'ente. Anche se in alcuni casi il dubbio può apparire legittimo, visto che il CCNL non sempre ha utilizzato la medesima dizione, quando il CCNL opera riferimento al concetto di "monte salari" questo deve essere calcolato al netto degli oneri a carico dell'amministrazione. Il presente incremento, pertanto, non deve intendersi consolidato, prova ne sia che il CCNL 22.1.2204 lo ascrive alle risorse variabili, ma deve risultare, di volta in volta, oggetto di specifica contrattazione decentrata integrativa nel limite massimo percentuale dell'1,2% consentito dal CCNL 1.4.1999, ben potendo, quindi, risultare, di anno in anno, assai diversificato, sia in funzione delle effettive disponibilità di bilancio, sia in ragione delle strategie negoziali che le parti intendano porre in essere nella specifica attività contrattuale; **€ 0**

- Art. 15, comma 5, del CCNL 1.4.99 - incrementi derivanti dalla attivazione di nuovi servizi o da processi di riorganizzazione. Risorse necessarie per sostenere gli oneri connessi al trattamento economico accessorio in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili e non correlati ad aumenti di dotazione organica (ipotesi, quest'ultima, che potrebbe, invece, come sopra visto, legittimare l'incremento della dotazione delle risorse stabili ai sensi dell'art. 31, comma 2, del CCNL 22.1.2004); **€ 12.000,00**

- Art. 54 del CCNL 14.9.2000 destinazione di una quota-parte dei rimborsi delle spese di notificazione assunte dalle amministrazioni per la notificazione degli atti dell'amministrazione finanziaria; **€ 500,00**

COSTITUZIONE RISORSE DECENTRATE VARIABILI		
ANNO 2013		
CONTRATTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
C.C.N.L. 01/04/1999	Art. 15 comma 1 - lettera d) (sostituito da art. 4 comma 4 CCNL 05/10/2001) somme derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della Legge 449/1997:	
	economie derivanti da contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni con soggetti pubblici e privati	€ 5.000,00
	Art. 43 comma 4 - le amministrazioni individuano le prestazioni non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo da parte dell'utente e l'ammontare del contributo richiesto (polizia locale)	€ 90.000,00
	Art. 43 comma 5 - i titolari di centri di responsabilità amministrativa definiscono obiettivi di risparmi di gestione da conseguire in ciascun esercizio	
CCNL 2001-art 4	Art. 15 comma 1 - lettera k) (come da art. 4 comma 3 CCNL 05/10/2001 risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o risultati del personale:	
	Art. 59 comma 1 - lettera p) D.Lgs. 446/97 somme corrisposte per l'incentivazione del personale che svolge attività finalizzate al recupero dell'evasione ICI	€ -
	Compensi corrisposti dall'istat per l'ufficio statistica	€ -
	Compensi per liquidazione delle spese nel processo tributario (art. 12 comma 1 lett. b) del D.L. 437/96 convertito in L. 556/96	€ -
	Art. 15 comma 1 - lettera m) risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 a consuntivo anno 2011	€ -
	Art. 15 comma 2 ove sussista la capacità di bilancio dell'ente si possono integrare le somme del fondo sino all' 1,2% massimo su base annua del monte salari del personale riferito all'anno 1997 pari a euro 3,875,805,00	€ -
	Art. 15 comma 4 risparmi di gestione e risorse aggiuntive previo accertamento di servizi di controllo interno	€ -
***	Art. 15 - comma 5 - risorse necessarie a sostenere oneri del trattamento economico accessorio in caso di attivazione di nuovi servizi e processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio	€ 12.000
C.C.N.L. 14/09/2000	Art. 17 - comma 5 - le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo. Economie derivanti dall'anno	€ -
	Art. 54 quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finalizzata al finanziamento di incentivi di produttività a favore di messi notificatori	€ 500,00
TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI		€ 107.500,00
	Compensi corrisposti dall'ista per le attività del censimento	€ 35.250,00
	Avvocatura (art.27 ccnl 14/09/2000)	€ 38.000,00
	Art. 92 - comma 5 - D. Lgs. 12/4/2006 n° 163 (ex Merloni)	€ 46.000,00
TOTALE GENERALE FONDO 2013		€ 226.750,00

Modulo 2 – DESTINAZIONE DELLE RISORSE

Destinazioni non disponibili

Valori con destinazione vincolata (P.E.O. + indennità di comparto):
€ 167.341,44 + 89.000,00

Destinazioni regolate dal Contratto Integrativo

Valori dei vari istituti economici disciplinati dal C.C.D.I.:

- Indennità di turnazione € 81.900,00
- Indennità di reperibilità € 15.200,00
- Indennità di maneggio valori € 6.410,00
- Indennità di disagio € 5.500,00
- Indennità di rischio € 2.030,00
- Indennità per responsabilità di ufficiale stato civile ecc... (lettera i) € 8.000,00
- Indennità per educatrice nido € 961,00
- Indennità di responsabilità (lettera f) € 37.500,00
- Posizioni Organizzative € 65.800,00 + 9.356,30

Destinazioni regolate dalle norme di legge e dal Contratto Integrativo

Valori dei vari istituti economici disciplinati dal C.C.D.I.:

- progettazione interna e piani urbanistici € 46.000
- avvocatura comunale € 38.000
- sponsorizzazioni € 5.000
- notifiche messi comunali € 500
- biblioteca comunale 12.000
- servizi di polizia locale non rientranti tra i servizi essenziali e per i quali l'utenza eroga un contributo in cambio di svolgimento di attività (servizi resi a privati o enti pubblici) €90.000

Le risorse che costituiscono la parte **VARIABILE** del fondo vengono definite ogni anno in importi diversi e nell'anno **2013** ammontano a € **226.750,00**

Sono risorse economiche che, per le modalità con cui vengono quantificate in relazione alle varie tipologie di impiego, sono a tutt'oggi trattate come partite di giro, iscrivendo a fine anno il valore concretamente liquidato agli aventi diritto.

Con deliberazione di GC n° 16 del 7/02/2013 sono state dettate le linee di indirizzo per la costituzione del fondo dell'anno 2012 ed in particolare sono state date le seguenti indicazioni:

- NON prevedere il finanziamento in merito all'integrazione per l'anno 2012, nella parte variabile delle risorse di cui all'art. 15, comma 2, del CCNL 1999 (1,2% del monte salari 1997). Questo Ente attualmente non è in grado di dimostrare che le risorse in oggetto possono essere finanziate solo ed esclusivamente da risparmi resisi disponibili in bilancio a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione certificati dagli organi di controllo interno, come richiesto dai CCNNLL vigenti.
- procedere all'integrazione delle risorse del fondo del trattamento accessorio nella parte variabile, per il finanziamento degli incentivi correlati all'espletamento delle attività per la progettazione interna e per gli altri compensi previsti da specifiche disposizioni di legge inclusi nel fondo alla lettera K) del ccnl 1/4/1999 (avvocatura, sponsorizzazioni, ecc...).

Dei suddetti incentivi, le somme destinate a finanziare la progettazione, il censimento e l'avvocatura costituiscono somme di denaro neutre che, cioè, non intervengono a determinare il limite del tetto di spesa fissato dalla Legge all'anno 2010 (art. 9, comma 2 bis del DL 78/2010), come chiarito dalla Corte dei Conti a Sezioni Riunite con deliberazione n° 51 del 2011.

Ai sensi ed in ottemperanza a :

ARAN e Corte dei Conti – Sezione di Controllo Lombardia, parere n. 596/10:

- le maggiori risorse servono a compensare maggiori servizi;
- i miglioramenti saranno concreti e concretamente verificabili attraverso standard ed indicatori;
- le risorse sono quantificate con criteri trasparenti e ragionevoli, analiticamente illustrati nei "progetti"; le risorse possono essere rese disponibili solo a consuntivo, dopo aver accertato i risultati, e sono previste nel bilancio annuale.

I principali passaggi in cui si snoderà l'iter di utilizzo dell'anzidetto fondo sono riassumibili nei punti che seguono:

- individuare i bisogni degli utenti, quindi dei servizi, su cui si vuole intervenire per realizzare miglioramenti quali - quantitativi;
- definire il progetto di miglioramento dei servizi, indicando gli obiettivi da conseguire, gli standard di risultato, i tempi di realizzazione, i sistemi di verifica a consuntivo;
- quantificare le risorse finanziarie variabili da portare ad incremento del fondo e definirne lo stanziamento in bilancio e nel Peg;
- stabilire nel contratto decentrato le condizioni alle quali le risorse aggiuntive possono essere rese disponibili;
- verificare e certificare, a consuntivo, da parte dei servizi di controllo interno, i livelli di risultato in rapporto agli standard predefiniti;
- erogare le somme in relazione ai livelli di risultato certificati, secondo i criteri stabiliti nel contratto decentrato.

Modulo 3 – SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO

IMPIEGO RISORSE STABILI PER FINANZIAMENTO ISTITUTI AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA' - ANNO 2013		
CONTRATTO	DESCRIZIONE	IMPORTO IN EURO
C.C.N.L. 01/04/1999	Art. 17 comma 2 - lettera b) Fondo per le progressioni orizzontali del personale in servizio	€ 167.341,44
C.C.N.L. 01/04/1999	Art. 8 e art. 9 - fondo per le posizioni organizzative	€ 65.800,00
C.C.N.L. 22/01/2004	Art. 33 comma 4 - Indennità di comparto- quota fondo	€ 89.000,00
	Art. 32 incremento 0,20% monte salari anno 2001 € 4.678.154,55 da destinare solo all'alta professionalità	€ 9.356,30
	Indennità varie (turno, oraria turno, reperibilità, maneggio valori, disagio, rischio, lett. i))	€ 120.000,00
	indennità art. 17, lett. f) specifiche responsabilità	€ 37.500,00
TOTALE IMPIEGO RISORSE STABILI		€ 488.997,74

IMPIEGO RISORSE DECENTRATE VARIABILI		
ANNO 2013		
CONTRATTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
	Art. 15 - comma 5 - risorse necessarie a sostenere oneri del trattamento economico accessorio in caso di attivazione di nuovi servizi e processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio della POLIZIA LOCALE	€ 0
	Art. 15 - comma 5 - risorse necessarie a sostenere oneri del trattamento economico accessorio in caso di attivazione di nuovi servizi e processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio in altri settori	€ 0
	Art. 15 comma 1 - lettera k) (come da art. 4 comma 3 CCNL 05/10/2001 risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o risultati del personale:	
	Art. 59 comma 1 - lettera p) D.Lgs. 446/97 somme corrisposte per l'incentivazione del personale che svolge attività finalizzate al recupero dell'evasione ICI	€ 0
	Compensi corrisposti dall'istat per l'ufficio statistica	€ 0
	Compensi per liquidazione delle spese nel processo tributario (art. 12 comma 1 lett. b) del D.L. 437/96 convertito in L. 556/96	
	prestazioni non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo da parte dell'utente (polizia locale)	€ 90.000,00
	somme derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della Legge 449/1997 (sponsorizzazioni)	€ 5.000,00
Art. 54/CCNL 2000	Art. 54 quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finalizzata al finanziamento di incentivi di produttività a favore di messi notificatori	€ 500,00
TOTALE IMPIEGO RISORSE VARIABILI COME DA LIMITE FONDO 2013		€ 107.500,00
	Avvocatura (art.27 ccnl 14/09/2000)	€ 38.000,00
	Art. 92 - comma 5 - D. Lgs. 12/4/2006 n° 163 (ex Merloni)	€ 46.000,00
	Compensi corrisposti dall'istat per le attività del censimento	€ 35.250,00
TOTALE GENERALE IMPIEGO RISORSE FONDO 2013		€ 226.750,00

Modulo 4 – COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

COMPATIBILITA' DEI COSTI DEL CCDI CON VINCOLI DI BILANCIO

Le risorse destinate al finanziamento del fondo sopra descritto, oltre ai correlativi oneri previdenziali, assicurativi e fiscali a carico dell'Ente, trovano integrale copertura negli stanziamenti allocati nel Bilancio di Previsione dell'esercizio 2013, come approvato con deliberazione consiliare.

Si attesta che tutti i costi previsti dalla ipotesi di accordo sono compatibili con le previsioni di cui agli artt. 40, 40 bis e 48 del D.Lgs. 165/2001.

Rappresentazione del sistema di finanziamento del Fondo sui capitoli del pertinente Bilancio di previsione:

- **Cap. 03030110 - Intervento 1010201**
- **Cap. 0599011 - Intervento 1010601** progettazione settore tecnico
- **Cap. 08990111 - Intervento 1030101** servizi resi per conto terzi

IL DIRIGENTE CENTRALE
Avv. Laura Aldini

IL DIRIGENTE FINANZIARIO
d.ssa Claudia Bagatti